

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DEL 27 GIUGNO 2013

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti i Dottori Enrico Campagnano, Angelica Carbone, Marco Colorito, Edoardo De Stefano, Alessandra Genovese, Ilaria Palmieri, Paola Pucciarelli, Francesco Santoro, Angela Maria Zanella, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Varie ed eventuali

- Intervengono i rappresentanti dell'Associazione Tennis Forense Avv. Giuseppe Micera e l'Avv. Pentenè, i quali illustrano il convegno sul tema "Sport e Minori" e l'iniziativa a favore del disagio minorile che vedrà giocare a tennis alcuni minori individuati dal Tribunale per i Minorenni e dall'Associazione stessa, con la collaborazione del Consigliere Santini.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sugli inviti pervenuti al Consiglio relativi a convegni, seminari, conferenze, corsi, ecc.:

- invito pervenuto dall'Associazione Italiana per l'Arbitrato – AIA, in data 17 giugno 2013, a partecipare all'incontro organizzato unitamente alla Camera di Commercio Internazionale Italia e Parigi, che si terrà a Roma venerdì 12 luglio 2013, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, sul tema "The New ICC Arbitration Rules a Year and Half Changes and First Experiences".

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

- invito pervenuto dalla Unicredit-eastforum, in data 17 giugno 2013, a partecipare al convegno che si terrà giovedì 11 luglio 2013 in Roma, Sala della Protomoteca – Campidoglio, sul tema "Cittadinanza Europea, legittimità democratica e unione economica".

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- invito pervenuto dall'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, in data 17 giugno 2013, a partecipare al convegno che si terrà venerdì 5 luglio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a San Marino presso la Sala Titano del Centro Congressi Kursaal sul tema "Le successioni internazionali: aspetti giuridici e fiscali a confronto tra Italia e San Marino".

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Stefano Amore, pervenuta in data 24 giugno 2013, con la quale comunica che giovedì 11 luglio 2013, alle ore 18.45, si svolgerà presso la Basilica di S. Maria Maggiore una Messa officiata da S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi, alla quale parteciperà anche il Ministro della Giustizia Cancellieri, in memoria dei Magistrati Italiani uccisi nell'adempimento del loro dovere, a cui seguirà un concerto tenuto dalla Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri.

L'Avv. Amore chiede di pubblicare la relativa locandina sul sito istituzionale e auspica, oltre alla presenza del Presidente alla commemorazione, anche una larga partecipazione degli avvocati romani.

Il Consigliere Stoppani dichiara di aver dato da tempo la propria adesione alla manifestazione e che pertanto vi parteciperà.

Il Consiglio, tenuto conto che il giovedì si tiene l'adunanza consiliare e quindi nessun Consigliere può essere autorizzato a non parteciparvi, delega a rappresentare il Consiglio l'Avv. Giovanni Maria Flick, se dovesse essere disponibile.

- Il Presidente riferisce sulla richiesta della Signora Maria Bisegna, Presidente dell'Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni Onlus – A.No.P.S. Onlus, pervenuta in data 11 giugno 2013, con la quale chiede la disponibilità dell'Aula Avvocati per il 2 ottobre p.v. al fine di svolgere un convegno, a titolo gratuito, ancora con titolo da definirsi che verterà sulla non applicazione della legge 54/2006 e della legge 219/2012.

Il Consiglio concede l'Aula Avvocati per il giorno 2 ottobre 2013, dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Renato Tobia, pervenuta in data 20 giugno 2013, con la quale ringrazia il Consiglio per la nomina a Presidente della Commissione elettorale per le elezioni della Cassa Forense.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Giulia Bonsegna, Segretario in carica della XXXV Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma, pervenuta in data 24 giugno 2013, con la quale comunica che parteciperà, in rappresentanza dei giovani professionisti del Foro di Roma, alla Conferenza Annuale della European Young Bar Association che ha luogo dalla data odierna al 29 giugno p.v. a L'Aja (Olanda).

L'Avv. Bonsegna chiede, inoltre, il rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente riferisce sulla nota degli Avv.ti Michael Reynolds e Honoracio Bernades Neto, rispettivamente Presidente dell'International Bar Association e Presidente della Commissione Organizzazione Eventi I.B.A., pervenuta in data 12 giugno 2013, con la quale comunicano che da

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

domenica 6 a venerdì 11 ottobre 2013 si svolgerà a Boston (U.S.A.) la Conferenza Annuale I.B.A. 2013.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare all'importante evento, delega a partecipare all'evento in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a proprie spese, l'Avv. Claudio Visco.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Franco Benassi, Direttore scientifico del portale “Il Caso.it”, pervenuta in data 7 maggio 2013, con la quale comunica che la collaborazione degli avvocati romani ha permesso di arricchire molto la pagina della rivista dedicata al Foro di Roma e chiede la mailing list degli iscritti al fine di inviare loro la newsletter periodica.

Il Consiglio, ritenuto che la richiesta non attiene a esigenza di carattere istituzionale, non accoglie la richiesta.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Ezio Germani dell'Ufficio Affari Generali del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 10 giugno 2013, accompagnatoria della circolare n. 11-C-2013 relativa ai pareri emessi dalla Commissione consultiva in tema di disciplina del tirocinio e del giuramento del praticante abilitato.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 12 giugno 2013, accompagnatoria della circolare n. 12-C-2013 con la quale, in relazione al processo di riorganizzazione della geografia giudiziaria che prevede la soppressione di molte sedi giudiziarie dal prossimo 13 settembre, chiede la collaborazione dei Presidenti degli Ordini forensi italiani al fine di monitorare la trasmissione da parte dei Tribunali italiano delle piante organiche operanti e segnalare, eventualmente, ogni altro elemento utile.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Wladimiro De Nunzio, Presidente della Corte di Appello di Perugia, pervenuta in data 14 giugno 2013, con la quale chiede la collaborazione da parte degli avvocati romani nominati difensori nei procedimenti di equa riparazione - vecchio rito – ex lege 89/2001 in quanto segnala che continuano a pervenire un numero abnorme di procedimenti iscritti in data anteriore alla legge Pinto presso la Corte di Appello di Roma relativi a procedimenti svoltisi innanzi al T.A.R. del Lazio ed alla Corte dei Conti.

Il Presidente De Nunzio precisa che il contributo chiesto ai professionisti del Foro di Roma è di inserire, immediatamente dopo il deposito dei ricorsi, i numeri di R.G. del ricorso e del procedimento di riferimento in un computer appositamente predisposto ed installato presso la Cancelleria.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della nota del Presidente della Corte di Appello di Perugia e delega il Presidente a rispondere specificando che il Consiglio si è attivato in tal senso.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 14 giugno 2013, indirizzata anche ai Presidenti delle Sezioni Civili del Tribunale, al Dirigente del Tribunale, al Magistrato Referente per l'Informatica – Settore Civile, al Consigliere della Sezione Lavoro 2, al Consigliere della Sezione Fallimentare, al Direttore Generale per i Servizi Informatici Automatizzati, al Dirigente della CISIA di Roma, con la quale comunica di

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

aver fissato, così come richiesto dal Presidente Vaglio, un incontro per il 1° luglio 2013 alle ore 15.30 al fine di costituire tavoli tecnici per la discussione e attuazione delle disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali entro il 30 giugno 2014 a seguito delle nuove norme in materia di notificazioni in proprio da parte degli avvocati e di asseverazione della conformità delle copie informatiche agli originali ex L.53/1994.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente propone di chiudere gli Uffici del Consiglio nei pomeriggi del giovedì del mese di agosto, come da prassi.

Propone, inoltre, di chiudere gli Uffici del Consiglio anche il giorno venerdì 16 agosto 2013.

Il Consiglio approva, limitando la presenza negli uffici per il giorno 16 agosto 2013 ad un solo impiegato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 al fine di ricevere eventuali atti urgenti.

– Il Presidente riferisce che in data 25 giugno 2013 si è riunita l'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura per discutere e assumere le conseguenti iniziative sulle norme relative alla giustizia inserite nel cd. "decreto legge del fare". L'Assemblea, rilevato come il Governo abbia rinnovato la "prassi" di utilizzare illegittimamente lo strumento del decreto legge avocandosi un potere che spetta solo al Parlamento e determinandone l'illegittimità costituzionale, ha deliberato di proclamare l'astensione dalle udienze per i giorni 5-8-9-10-11-12-15-16 luglio 2013, con possibilità di revoca nell'ipotesi in cui il Ministro accettasse le seguenti richieste della Categoria: 1) stralcio dal decreto legge dei capi relativi alla mediazione ed al processo civile; 2) immediato esame delle proposte dell'Avvocatura in tema di negoziazione assistita e di introduzione delle "camere arbitrali" già previste dalla L. 247/12.

Il Consigliere Stoppani riferisce di aver partecipato su delega del Consiglio, agli "Stati generali dell'Avvocatura" presso l'Auditorium della Cassa Forense, nell'ambito dell'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana. Riferisce che ha chiarito di non poter esprimere pareri circa la proposta di astensione, non essendoci ancora deliberazione consiliare, che si condividono in ogni modo la perplessità sul modus operandi del Governo e la contrarietà verso la reiterazione della obbligatorietà della mediazione, che, comunque, le impugnazioni a suo tempo proposte avverso tale obbligatorietà hanno portato oggi a modificazioni comunque più favorevoli per i cittadini e gli avvocati che, nel decreto, appare grave la modificazione dell'art. 111 Disp. att. c.p.c. sul contenuto delle sentenze.

Il Consiglio dell'Ordine delibera di aderire all'astensione per i giorni 5-8-9-10-11-12-13-15-16 luglio 2013 così come proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, riservandosi di promuovere ulteriori iniziative di protesta, e dispone di inviare a tutti gli iscritti via email la comunicazione sulle date e le modalità di astensione dalle udienze nonché di inserire sul sito istituzionale la presente delibera, dichiarandola immediatamente esecutiva.

– Il Presidente comunica di avere partecipato in data 26 giugno 2012 presso la sua sede istituzionale al Ministero della Giustizia all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2013 del Consiglio Nazionale Forense. In tale occasione, alla presenza del Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa nella propria relazione ha sottolineato, in particolare, che per quanto attiene alla mediazione l' "obbligatorietà è una barriera all'accesso alla giustizia, è una fase pregiudiziale costosa e non ha sortito gli effetti sperati. Maggiori costi e filtri alla giustizia non possono considerarsi conformi alla Costituzione". Secondo i dati del

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Ministero della Giustizia, rielaborati dal Consiglio Nazionale Forense, nel periodo marzo 2011-dicembre 2012, su 192.739 mediazione definitive, solo l'11,85% si è conclusa con un accordo (22.854); l'82,45% (158.907) sono fallite, di cui la stragrande maggioranza per mancata comparizione iniziale della parte (circa il 67%). Citando una recente direttiva comunitaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 18 giugno scorso, il Presidente ha evidenziato che le norme comunitarie escludono che la mediazione quale filtro o ostacolo per l'accesso al giudice. Per quanto riguarda la proposta dell'Avvocatura può essere realizzata dai Consigli dell'Ordine: la legge forense n. 247/2012 ha previsto la istituzione di Camere arbitrali presso gli Ordini forensi e tra le proposte di intervento normativo che saranno proposte al Ministro ci sarà anche la negoziazione assistita, "sia per semplificare le formalità di conclusione di operazioni economiche o di accordi familiari, sia per dare efficacia ad accordi transattivi ottenuti sulla base della conciliazione volontaria.

Il Ministro Cancellieri, pur ribadendo nel proprio intervento l'intenzione di confrontarsi con l'Avvocatura, ha chiaramente fatto capire che non ci saranno passi indietro del Governo sulle misure adottate con il citato decreto legge.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce che in data 18 giugno 2013 i Presidenti delle Unioni Territoriali ed i Presidenti Distrettuali si sono riuniti in via d'urgenza presso gli Uffici dell'Ordine degli Avvocati di Roma per prendere posizione sulle norme in tema di giustizia contenute nel cd. "decreto del fare" ed hanno stilato un documento che è stato trasmesso dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma a tutti gli Ordini ed ai componenti di Camera e Senato. I Presidenti, dopo avere condiviso il contenuto della lettera inviata dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa al Ministro della Giustizia in data 17 giugno 2013, hanno espresso le seguenti considerazioni:

1) pur ricorrendo allo strumento del decreto-legge, nel rinviare l'efficacia di alcune sue norme a "30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione", il Governo ha implicitamente ammesso l'**assenza delle condizioni di urgenza** e necessità indispensabili perché sia giustificata l'adozione di un simile provvedimento. Il decreto, pertanto, risulta evidentemente viziato da **illegittimità costituzionale** al pari della eventuale legge di conversione e degli eventuali relativi emendamenti;

2) il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri aveva recentemente dichiarato «*l'intenzione di procedere con la necessaria consultazione di tutti i soggetti che partecipano alla macchina processuale*» sulle norme in materia di giustizia. Alla disponibilità manifestata dal Ministro, dopo pochi giorni, ha invece fatto riscontro l'adozione di un decreto legge su rilevanti questioni di giustizia in assenza di qualsiasi confronto e persino semplice informazione alle Istituzioni forensi. E' di tutta evidenza quanto questo episodio pesi sulla credibilità politica del Ministro e come sia testimonianza di un **modo di procedere assolutamente irrispettoso verso l'Avvocatura tutta** e totalmente inaccettabile.

Fatte tali premesse, le Unioni e gli Ordini hanno richiesto **con urgenza al Parlamento ed alle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera** un immediato incontro affinché:

- si consideri l'**introduzione della negoziazione assistita da un avvocato**, come strumento alternativo alla mediazione;

- si preveda l'**introduzione di "Camere arbitrali dell'Avvocatura" presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati**, come efficace e qualificata giurisdizione alternativa di primo grado, capace di assorbire la domanda giudiziale nel rispetto delle regole di diritto ed incidere sull'arretrato.

In questo modo si è ribadita la **volontà dell'Avvocatura di assumere un ruolo costruttivo per il**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

raggiungimento dell'efficienza del sistema giudiziario e per la definizione del contenzioso civile pendente e futuro.

Le Unioni e gli Ordini hanno quindi chiesto lo **stralcio dalla legge di conversione** delle norme relative alla giustizia per ridiscuterle con l'Avvocatura per poi riproporle eventualmente con la procedura prevista nell'art. 72 secondo comma della Costituzione, che rinvia ai regolamenti parlamentari la definizione dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, certamente più corretta di quella in concreto adottata.

Nel frattempo il Ministro Cancellieri ha fissato un incontro con il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e i Presidenti dei 26 Ordini distrettuali per il 3 luglio 2013.

Il Consiglio approva e fa proprio il documento predisposto in via d'urgenza dai Presidenti Distrettuali e dai Presidenti delle Unioni Territoriali.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): all'esito il Consiglio rivolge all'incolpato l'avvertimento, come da separato verbale.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Valentina Colarusso, Nadia Di Vicino, Alessia Momo, Annachiara Orlando, Alfredo Samengo, Sabrina Vendittelli, Paolo Vitali,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Antonella Sotira, Presidente dell'Associazione IUS Gustando: Simposi Giuridici, pervenuta in data 11 giugno 2013, con la quale chiede il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per il Simposio Gastronomico "De gustibus disputandum est ... Ars Coquinaria Iuridica", che si terrà giovedì 4 luglio 2013, alle ore 20.30 presso il Crowne Plaza St Peter's in Roma. L'evento benefico sosterrà l'acquisto di un biotrituratore e di una macchina agricola per ottimizzare la raccolta delle olive, da consegnare all'Orto degli Ulivi del Getsemani di Gerusalemme.

A tale proposito l'Avv. Sotira, in qualità di Presidente dell'Associazione, chiede al Consiglio la donazione di un contributo economico pari a euro 3.000,00 o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e consona dal Consiglio alla causa benefica prescelta.

Il Consiglio delibera di concedere il contributo di euro 1.500,00 da devolversi in beneficenza.

- Il Consigliere Segretario riferisce che la A.R.I.T. – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - Sede di Tortoreto Lido, ha fatto pervenire al Consiglio, in data 17 giugno 2013, l'avviso di selezione comparativa per l'affidamento di incarico di consulenza legale per lo svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale dell'Agenzia. Tale avviso sarà pubblicato all'Albo dell'Agenzia e sul sito internet dell'A.R.I.T.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Young Group Soc. Coop. a r.l., pervenuta in data 19 giugno 2013, con la quale comunicano che il Servizio Toghe e fotocopie presso la Corte di Cassazione sarà garantito per i mesi di luglio e settembre mentre per il mese di agosto sarà garantito solo nei giorni prestabiliti nel calendario delle udienze.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 19 giugno 2013, accompagnatoria del nuovo prospetto della composizione dei Collegi della Sezione feriale della Corte che sostituisce parzialmente il precedente inviato il 27 maggio 2013.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 19 giugno 2013, accompagnatoria di alcuni articoli apparsi su varie testate giornalistiche e agenzie di stampa sul “decreto del fare” il 18 giugno 2013.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della dipendente Signora (omissis), protocollata in data 6 giugno 2013, con la quale chiede di poter usufruire di un periodo di astensione dal lavoro dal 1° luglio al 9 agosto 2013, previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Il Consiglio autorizza.

– Il Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso, in data 19 giugno 2013, la Newsletter n. 145, riassuntiva di diverse argomentazioni quali “decreto del fare”, E-learning gratuita C.N.F.-Fondazione Avvocatura Italiana per la formazione continua, C.N.F. – C.S.M. valori comuni per autonomia e indipendenza, Premio “Andrea Cafiero”, Appuntamenti/la Costituzione: testo irrinunciabile per la formazione dei giovani, Turchia: C.N.F. denuncia il fermo degli avvocati dei manifestanti come fatto gravissimo, Esperienze a confronto: si è chiusa l'edizione 2013.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota degli Ordini di Trento, Bolzano e Rovereto, pervenuta in data 19 giugno 2013, accompagnatoria della delibera assunta il 14 giugno 2013 con la quale, in previsione dell'incontro del 15 giugno 2013 presso la Cassa Forense, esprimevano la loro contrarietà al regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della l. 247/2012 proposto dalla Cassa Forense e, in particolare, alla previsione dell'iscrizione d'ufficio ad un Albo e non a domanda.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota degli Avv.ti Nicola Marino e Paolo Maldari, rispettivamente Presidente e Segretario dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 20 giugno 2013, con la quale la Giunta ha proclamato lo stato di agitazione dell'Avvocatura e ha indetto l'Assemblea Straordinaria per lo scorso 25 giugno presso la Cassa Forense per protestare contro il decreto legge “del fare” che ha reintrodotto, di fatto, la media conciliazione, invitando a

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

partecipare il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli degli Ordini forensi, le Unioni e le Associazioni.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario, anche per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che l'8 luglio 2013, dalle ore 13.00 alle 15.00, nella Sala Unità d'Italia della Corte di Appello Civile di Roma, hanno organizzato un convegno dal titolo "La quantificazione del danno biologico nella RCA". L'introduzione sarà a cura del Consigliere Segretario Di Tosto; fungerà da moderatore il Consigliere Nicodemi; saranno relatori gli Avv.ti Carlo Fontana e Daniele Berardi.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario, anche per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che il 9 luglio 2013, dalle ore 13.00 alle 15.00, nell'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, hanno organizzato un convegno dal titolo "La proponibilità della domanda nella RCA". L'indirizzo di saluto sarà a cura del Consigliere Nicodemi; l'introduzione sarà a cura del Consigliere Segretario Di Tosto; saranno relatori i Proff. Avv.ti Giorgio Gallone e Filippo Martini.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 24 giugno 2013, prot. n. 12866, dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 13 giugno 2013, con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da "appello ed eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione e/o dell'esecutorietà contro la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma" ad "appello ed eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione e/o esecutorietà contro la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 4 Civile Esecuzioni Mobiliari n. (omissis)"

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 24 giugno 2013, con la quale comunica la convocazione della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Roma per il 1° luglio 2013, ore 13.00 e allega l'ordine del giorno con numerosi punti da trattare tra i quali alcuni di interesse per il Consiglio.

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere comunica che come di consueto anche quest'anno gli avvocati capitolini festeggeranno la XII edizione della festa dell'avvocatura romana "Sogno di una notte di mezza estate" che si terrà mercoledì 17 luglio p.v. presso la location "LAB 900". Nessun costo è richiesto al Consiglio, poiché la manifestazione è in parte sponsorizzata dall'Istituto bancario Mediolanum. Il Consigliere Tesoriere chiede l'inserimento dell'evento sul sito istituzionale nonché la stampa dei biglietti di invito e locandine.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce di essersi incontrata con il Prof. Angelo Clarizia, investito dal

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Consiglio a provvedere alla predisposizione di bando di gara relativamente alla ristrutturazione dei locali adibiti al Dipartimento Iscrizioni con relativa fornitura di mobili da arredamento. Interpellato, il Prof. Clarizia ha ritenuto di rilasciare un opinamento che di seguito si riporta:

“Gli enti/organismi pubblici (categoria alla quale appare riconducibile il Soggetto in questione) devono, anche per l'affidamento di appalti sotto soglia comunitaria, conformare l'attività alle procedure di gara di cui al Codice Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/06).

Si prevede, tuttavia, nell'ambito di tale segmento, un regime più snello, per così dire, in relazione a quegli affidamenti di importo più contenuto, riconducibili alle c.d. spese in economia.

In merito trova applicazione l'art 125 Codice che stabilisce:

*<<1. Le acquisizioni in economia di **beni, servizi, lavori**, possono essere effettuate:*

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

*5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a **200.000**. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.*

*6. I lavori eseguibili in economia sono **individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze** e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

*8. Per lavori di importo pari superiore a **40.000 euro** e fino a **200.000 euro**, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.*

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

*10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, **preventivamente individuate con provvedimento** di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento>>.

Considerato che le opzioni previste dalla normativa in questione si correlano a valutazioni di carattere generale, che prescindono dal caso concreto (es. individuazione singole voci di spesa; individuazione categorie generali di lavori), tende a ritenersi obbligatoria l'adozione di un Regolamento per le spese in economia al fine di poter operare in tal senso; del resto, la norma fa specifico riferimento all'adozione **preventiva di specifico provvedimento**".

Pertanto alla luce di quanto detto, il Consigliere Tesoriere invita il Consiglio a procedere, o nel senso indicato dal Prof. Clarizia, oppure a ribadire la necessità di un affidamento tramite gara.

Il Consigliere Stoppani chiede copia del "parere" del Prof. Clarizia, indispensabile per poter valutare la proposta del Consigliere Cerè.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio ringrazia il Prof. Angelo Clarizia per il parere fornito e lo delega ad elaborare una bozza di Regolamento per i lavori in economia.

Fondo Assistenza del Consiglio

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere Tesoriere, delibera di erogare a titolo di assistenza le seguenti somme:

(omissis)

E. 18.000,00

- Il Consigliere Tesoriere comunica che la Società Super Ermetica 3e ha fatto pervenire una fattura per Euro 1.549,00 per aver eseguito il restauro di alcune sedie pregiate e in stile collocate nelle stanze del Consigliere Segretario e dello stesso Consigliere Tesoriere. Riferisce che tale restauro ha comportato un notevole impegno di tempo e accuratezza e chiede che il Consiglio approvi la spesa.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

Commissione Deontologica

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Vista la nota protocollata il 26 aprile 2013, con cui l'Avv. (omissis) ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, di esprimere il proprio parere sulla applicabilità di un contratto professionale ex art. 13 L. n. 247/2012 per la determinazione delle competenze, su controversia sorta antecedentemente e in corso di esecuzione.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che al Consiglio non è riservata alcuna competenza in tema di interpretazione del dettame normativo in questione, né delle massime giurisprudenziali ad esso relative, per ciò che concerne l'individuazione della corretta decorrenza della sua applicabilità, attesa la estraneità della materia rispetto a quella deontologica,

dichiara

inammissibile il quesito formulato dall'istante.

Pratica n. (omissis) – Abog. (omissis)

- L'Abog. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 9 maggio 2013, in merito alla possibilità per un avvocato di:

- costituire una società commerciale avente ad oggetto la “acquisizione/gestione/riscossione di crediti”;

- acquisire incarichi legali, dall'amministratore della predetta società, aventi ad oggetto la riscossione di crediti;

- acquistare un credito e agire (anche personalmente ex art. 86 cpc), quale cessionario, per la sua riscossione.

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- udita la relazione del Consigliere Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura deontologica;

Rilevato che:

1. l'art. 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) dispone che la professione di avvocato è incompatibile –tra l'altro- *“con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui”*;
2. anche il Codice Deontologico Forense (1° canone dell'art. 16) contempla il divieto per l'avvocato *“di porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense”*;
3. se la mera titolarità di quote sociali -senza poteri rappresentativi e/o gestori- deve reputarsi compatibile con l'esercizio della professione forense, è tuttavia imprescindibile, nell'esercizio professionale, e fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c., l'osservanza dei generali precetti comportamentali che il Codice Deontologico Forense impone a ciascun avvocato (a titolo esemplificativo: art. 5 – doveri di probità, dignità e decoro; art. 10 - dovere di indipendenza; art. 16 – dovere di evitare incompatibilità; art. 19 – divieto di accaparramento di clientela. art. 35 - rapporto di fiducia; art. 36 - autonomia del rapporto; art. 37 - conflitto di interessi);
4. sotto il profilo disciplinare è stato peraltro ritenuto deontologicamente rilevante (perchè lesivo del dovere di indipendenza, configurante un'ipotesi di conflitto d'interessi, anche se solo potenziale) il comportamento del professionista che, attraverso la stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione con una società di recupero crediti, dia vita a un duplice rapporto di carattere commerciale per la partecipazione agli utili derivanti dalla attività di recupero crediti, e di carattere professionale in quanto avente ad oggetto lo svolgimento delle pratiche necessarie per il recupero dei crediti stessi [C.N.F., 28.11.2000, n. 225];
5. secondo la Suprema Corte, anche l'esercizio della professione forense, svolto avvalendosi dell'ausilio di una società di consulenza, con la quale si dia luogo ad una indebita commistione di interessi, idonea ad ingenerare nei terzi la fondata opinione dell'esistenza di un rapporto di tipo imprenditoriale e sociale, viola i principi di infungibilità della prestazione e d'indipendenza [Cass., SS.UU., 10 agosto 2012, n. 14374].

esprime

parere nel senso che l'istante debba conformarsi ai principi deontologici sopra richiamati.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta datata 8 maggio 2013, ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibilità per un avvocato:

- che abbia ricevuto da un proprio cliente mandato per la proposizione in Tribunale di una separazione personale dei coniugi;
- che abbia contattato il coniuge del proprio cliente per il consueto tentativo di accordo;
- che abbia condotto le successive trattative direttamente con il coniuge del proprio cliente, privo di legale in quanto intenzionato a conferirgli mandato in caso di deposito di ricorso per separazione consensuale;
- che non sia venuto a conoscenza nel corso delle trattative di informazioni riservate;
- di continuare a rappresentare il proprio cliente nel procedimento di separazione giudiziale una volta constatata l'impossibilità oggettiva di raggiungere un accordo tra le parti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che l'art. 51, I canone, del Codice Deontologico Forense prevede che *“l'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi”*;

- che ha affermato il Consiglio Nazionale Forense che *“l'obbligo gravante sull'avvocato che abbia assistito entrambi i coniugi in controversie familiari di astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi... ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di possibili posizioni di conflitto”* (CNF, 14 ottobre 2008, n. 116);

- che dall'esame dell'ipotesi formulata emerge che entrambi i coniugi avessero manifestato la volontà di avvalersi della prestazione del medesimo avvocato in caso di separazione consensuale, e che sulla base di tale premessa sono state condotte le trattative;

- che tale attività può dunque essere fatta rientrare nell'attività di assistenza congiunta richiamata dall'art. 51, I canone, del Codice Deontologico Forense;

ritiene

che la richiesta possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nell'esame della normativa richiamata.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data 14 maggio 2013, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma un parere in materia deontologica e, precisamente, se può continuare ad assistere una Cliente per la modifica delle condizioni di affidamento della figlia già in precedenza assistita, in un ricorso congiunto al Tribunale dei minori, ma congiuntamente e disgiuntamente ad altri tre avvocati, di cui due della controparte.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

Rileva:

- l'art. 37 del Codice Deontologico Forense disciplina il conflitto di interessi e così testualmente recita: *“L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”*.

I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

II - L'obbligo di astensione opera, altresì, se le parti aventi interessi confligenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

Tanto premesso,

ritiene

che l'istante dovrà rispettare la normativa sopra rappresentata, nonchè le disposizioni di cui all'art. 8 *“Dovere di diligenza”* e all'art.11 *“Dovere di difesa”* del Codice Deontologico Forense, evitando

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

comportamenti censurabili.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) è stato nominato Consigliere nel Consiglio di Amministrazione di una società per azioni, assieme ad un Amministratore delegato, un Presidente autorizzato a rappresentare la società nei confronti di terzi ed altri due Consiglieri. Egli partecipa esclusivamente alle riunioni del suddetto consiglio senza alcuna delega gestoria e mantenendo inalterata la propria autonomia ed indipendenza di avvocato. Con istanza del 22 maggio 2013, l'Avv. (omissis) ha chiesto parere deontologico, in ordine all'eventuale incompatibilità tra l'esercizio della sua professione forense e la suindicata carica societaria.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Rilevato che:

- l'art. 18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "*Incompatibilità*" recita: " *1. La professione di avvocato è incompatibile: [omissis] "c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione [omissis]; " d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato*";

- secondo giurisprudenza costante, anche di questa Consiglio, detta incompatibilità discende dall'effettivo esercizio, da parte del professionista all'interno di una società commerciale, di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e non dallo svolgimento di compiti meramente amministrativi e rappresentativi; - la *ratio* di tali orientamenti risiede nella necessità di garantire l'autonomia e la indipendenza dell'avvocato che, insieme al dovere di probità, dignità e decoro, al rapporto di fiducia ed al conflitto di interessi, rappresentano i suoi generali precetti comportamentali prescritti dal Codice Deontologico Forense;

ritiene

che la nomina di Consigliere, priva di delega di gestione, sia compatibile con l'esercizio della professione forense, e che ogni incompatibilità è comunque esclusa.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Vengono chiamati i procedimenti disciplinari nn. (omissis) e (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): preliminarmente i due procedimenti vengono riuniti. All'esito, il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione al 24 ottobre 2013 alle ore 15.30, come da separato verbale.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) audizione per eventuale sospensione cautelare ai sensi dell'art. 43 L.P.

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) per l'eventuale sospensione cautelare ex art. 43

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Legge Professionale.

All'esito il Consiglio dispone la sospensione cautelare dell'Avv. (omissis) dall'esercizio della professione forense, ai sensi dell'art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933, come da separato verbale.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis): all'esito il Consiglio delibera che il procedimento venga rimesso in istruttoria, come da separato verbale.

Audizione Avv. (omissis) – pareri nn. (omissis) e (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis). All'esito il Consiglio si riserva la decisione.

Approvazione del verbale n. 25 dell'adunanza del 20 giugno 2013

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia il Consiglio, astenuto il Consigliere Condello, approva il verbale n. 25 dell'adunanza del 20 giugno 2013.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Abogado (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che a seguito della comunicazione di adesione ad associazione professionale, fatta pervenire in data 18 giugno 2013, dell'Abogado (omissis), rilevata nella predetta comunicazione la spendita del titolo di "Avvocato", provvederà ad inviare detti documenti all'Ufficio Disciplina per l'esame del caso.

Il Consiglio manda all'Ufficio Disciplina.

Avv. (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni, vista la delibera del 9 maggio 2013, relativa alla segnalazione dell'Avv. (omissis), esaminata la documentazione chiede al Consiglio di adottare il seguente parere:

1) rilevato che dalla documentazione sopra richiamata si evince una palese lesione alla dignità oltre che all'autonomia e indipendenza professionale della istante che in linea di principio ha incidenza sull'intera categoria degli avvocati iscritti all'elenco speciale;

2) rilevato che tale lesione scaturisce da una reiterata pretesa da parte del Dirigente Coordinatore dell'ufficio legale – Albo speciale di esercitare sulla richiedente un potere gerarchico da ultimo manifestatosi con l'emissione di un provvedimento tempestivamente impugnato dalla odierna istante;

3) rilevato che la stessa (omissis) S.p.A. nella memoria di costituzione in giudizio non nega l'esistenza di una subordinazione gerarchica tra professionisti avvocati del medesimo Ufficio ed anzi fonda su questo principio il provvedimento contestato, con ciò evidenziando una circostanza che si palesa ictu oculi contraria alla normativa forense ed, in particolare, in aperto contrasto con gli artt. 3 co. 4 lett. b, con il R.D. n.1578/1933 nonché con quanto oggi previsto dalla recente legge n.247 del

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

2012 all'art.23 co.1 e 2;

4) rilevato, altresì, che all' art. 4 del Regolamento Uffici Legali Enti Pubblici, approvato in data 28 ottobre 2004 si legge *“A capo dell'Ufficio stesso deve essere posto un professionista iscritto nell'Elenco Speciale con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi legali, posto nella posizione di primus inter pares. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente non deve esistere rapporto di subordinazione nè di gerarchia funzionale”*;

5) rilevato che anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonchè dei Giudici amministrativi, è univoca nell'affermare che *“il rapporto tra avvocato dirigente e avvocato funzionario non corrisponde ad una relazione di sovraordinazione gerarchica ma ad una relazione di coordinamento dal momento che l'attività forense è caratterizzata da piena autonomia e non può essere inserita in una struttura di tipo gerarchico”* (Cass. Civ. Sez. Un. Sentenze. n. 28049 del 25.11.2008; n. 5559 del 18.4.2002; n. 3735 del 14.3.2002; n. 3733 del 14.3.2002; Consiglio di Stato, sez. V, n.6023 del 16 settembre 2004; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia sentenza n.932 del 2009; TAR Basilicata sentenze n.100 del 28 febbraio 2012; n.423 del 21 luglio 2011; n. 265 del 30.5.2008; TAR Sardegna, Sez. II, Sent. n. 7 del 14.1.2008; TAR Molise, sent. n.1, del 09 gennaio 2002).

In conclusione si ribadisce il principio generale, tutelato dalla legge professionale, che tra gli avvocati iscritti all'Albo Speciale facenti parte dello stesso Ufficio legale non sussiste alcuna relazione di sovraordinazione gerarchica nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza degli avvocati

Il Consiglio delibera di adottare il parere sopra riportato e ne autorizza l'eventuale produzione in giudizio.

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.11)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n.1)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n.7)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.11)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.6)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n.1)

(omissis)

Abilitazioni (n.11)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per decesso (n.1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n.48)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 24 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Iuslaw, del convegno a titolo gratuito, "Avvocato & internet: notifiche via pec, processo telematico, web, social network e cloud computing", che si svolgerà il 18 luglio 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 25 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.P.L. – Accademia Forense, del convegno a titolo gratuito, “La riforma del Lavoro”, che si svolgerà il 9 luglio 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

- astenuti il Consigliere Cerè, il Consigliere Mazzoni, il Consigliere Bolognesi;

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 26 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa, del convegno a titolo gratuito, “Il ricorso alla Corte di Giustizia dei diritti dell'Uomo – Presupposti, procedura e materie. La tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa. La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed i Protocolli della Convenzione. Giurisprudenza della Corte di Strasburgo: fonte primaria di diritto. Orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Cenni sul ricorso individuale a Strasburgo. Criteri di ricevibilità. Panoramica dei campi di applicazione delle tutele dinanzi alla Corte. Casi studio. Sentenze della Corte di Strasburgo in materia di tutela della proprietà, espropri, adozioni, salute, ambiente, diritti dei detenuti”, che si svolgerà il 2 luglio 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Condello;

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di Roma, del convegno a titolo gratuito, “Le notifiche via pec e le opportunità del processo telematico. Decreto ingiuntivo, deposito memorie ed altro. Istruzioni per l'uso”, che si è svolto il 24 giugno 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 24 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi della Camera Penale di Roma, del convegno a titolo gratuito, “I reati contro la Pubblica Amministrazione”, che si è svolto il 14 maggio 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 24 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi della Camera Penale di Roma, del convegno a titolo gratuito, “I reati tributari. Il nuovo art. 2635 c.c.”, che

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

si è svolto l'11 giugno 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 24 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi della Camera Penale di Roma, del convegno a titolo gratuito, "Il testo unico in materia di prevenzione", che si è svolto il 25 giugno 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 24 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (I.S.SI.R.F.A. – C.N.R.), del convegno a titolo gratuito, "La repubblica e le migrazioni", che si svolgerà il 12 luglio 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)

- astenuto il Consigliere Santini;

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 25 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, del convegno a titolo gratuito, "Convegno di presentazione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro", che si è svolto il 14 giugno 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 12 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte d'Appello di Roma – Ufficio per la Formazione della Magistratura Onoraria, del convegno a titolo gratuito, "La responsabilità disciplinare del Magistrato e dell'Avvocato", che si svolgerà il 2 luglio 2013, della durata complessiva di 3 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio all'evento.

- In data 5 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Associato Nunziante Magrone, dell'attività formativa interna allo Studio, "Diritto amministrativo e diritto privato negli arbitrati dell'ICSID", "Arbitrato commerciale internazionale", "Novità in materia ambientale", "Il rito Fornero per l'impugnativa del licenziamento", "Foreign Corrupt Practices Act", "Operazioni M&A e Decreto Legislativo n. 231 del 2001", che si svolgerà da giugno a novembre 2013, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l'attività formativa interna allo studio suindicata.

- In data 11 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione "Le Toghe" in collaborazione con la Giuffrè Editore, del "Corso operativo sul processo telematico", che si è svolto l'11 giugno 2013, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 11 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di Roma, del seminario, "Basic principle of English law", che si è svolto dall'8 aprile al 10 giugno 2013, della durata complessiva di 20 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 20 (venti) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 13 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa, del convegno, "Antiriciclaggio – normativa, analisi ed operazioni sospette", che si svolgerà il 18 ottobre 2013, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 25 giugno 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2013;
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2013

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

sino al 31 dicembre 2014.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 21 giugno 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2010;
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 24 giugno 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2013;
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2014.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 27 giugno 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell'anno 2013;
- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1° gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2015.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Consigliere Santini comunica di aver nominato coordinatrice vicaria del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione l'Avv. Pompilia Rossi (relativamente all'area psico - sociale).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il Provvedimento Governativo del 15 giugno 2013 ha reintrodotto l'obbligatorietà della Mediazione. In attesa della pubblicazione del provvedimento, e del prevedibile, immediato aumento delle Mediazioni per l'Organismo, appare opportuno affrontare la questione dei locali di Via Attilio Regolo, la cui restituzione è prevista per il 30 settembre 2013.

Il Consiglio delibera di prorogare l'annuncio sul sito di ricerca di immobile di locare e di rinviare la decisione sull'eventuale rinnovo del contratto di Via Attilio Regolo.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il “Decreto del Fare”, approvato nella giornata del 15 giugno 2013, ripropone la mediazione obbligatoria.

Al fine di ottimizzare il lavoro dell'Organismo, sia nella gestione del personale e della struttura e delle sedi, che nel rapporto con il Consiglio, il Consigliere Nicodemi chiede che venga valutata l'opportunità di creare una Fondazione che gestisca l'Organismo, come già fatto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Consiglio si rinvia ad altra adunanza.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che l'art. 23, co. 1, lett. O del “Decreto del Fare”, ha previsto l'inserimento dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 del comma 4-bis, il quale recita “Gli Avvocati iscritti all'Albo sono di diritto Mediatori”.

Il Consigliere Nicodemi precisa che non si potrà comunque prescindere da una adeguata preparazione ai fini di garantire il mantenimento dello standard di qualità che ha contraddistinto l'Organismo di Mediazione. A tali fini propone la creazione dei seguenti corsi:

- a) di INFORMAZIONE di Colleghi interessati a partecipare alle Mediazioni;
- b) di FORMAZIONE per ottenere una qualifica di “Mediatore” c.d. Specialista.

Il Consiglio si rinvia ad altra adunanza.

– I Consiglieri Nicodemi e Mazzoni comunicano che il giorno 10 giugno 2013 si è riunito, presso l'Organismo di Mediazione a via Attilio Regolo 12/D, il Progetto “Locazioni”.

Nel corso della riunione, sono state affrontate le questioni relative all'organizzazione dei prossimi convegni. Sono stati indicati i titoli dei convegni del prossimo autunno, come segue:

- 23 settembre 2013: “Le Locazioni libere”;
- 28 ottobre 2013: “Le Prelazioni”;
- 25 novembre 2013: “L'Avviamento”.

I Consiglieri Nicodemi e Mazzoni chiedono l'autorizzazione dei suddetti convegni che si svolgeranno, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso il Teatro dell'Angelo.

Il Consiglio si rinvia ad altra adunanza.

– Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio che è pervenuta, in data 4 giugno 2013, prot. n.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

11318, l'istanza dell'Avv. Andrea De Lia, integrata in data 11 giugno 2013, prot. nn. 11892 e 11893, in data 18 giugno 2013, prot. n. 12488 e 19 giugno 2013, prot. n. 12656, con la quale chiede, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della Formazione Permanente (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), la possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto Amministrativo".

Il Consigliere Galletti esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio che l'A.I.A.F. Lazio ha chiesto l'utilizzo dell'Aula Avvocati per il giorno 27 novembre 2013 dalle ore 15.30 alle ore 18.30, per lo svolgimento del convegno in materia di Diritto di Famiglia, dal titolo "Preventivo e questioni parcellari nei procedimenti familiari", dichiarando di accollarsi eventuali spese.

Il Consigliere Galletti comunica di aver accertato la disponibilità dell'Aula.

Il Consigliere Tesoriere ed il Consigliere Stoppani esprimono parere contrario. In particolare il Consigliere Stoppani dichiara che nel bilancio appena approvato c'è stato un notevole esborso per gli straordinari dei dipendenti e il Consigliere Tesoriere ha dichiarato che nel bilancio di previsione è stata prevista una notevole riduzione di tale spesa e che nel caso in esame si tratta di soggetto esterno.

Il Consiglio autorizza la concessione dell'aula alla A.I.A.F. come richiesto, a maggioranza.

- Il Consigliere Cassiani comunica che ha partecipato in qualità di moderatore al convegno di cui alla locandina che distribuisce sul tema "Diritto della Personalità e mondo contemporaneo". Nella occasione ha portato il saluto del Consiglio e ha affrontato funditus l'argomento dei diritti fondamentali ed inalienabili e quello del rapporto tra l'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione e il diritto alla privacy.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Santini chiede l'apertura di pratica di segreteria nei confronti dell'Avv. (omissis) per presunta violazione degli articoli 17 e 17 bis in occasione della pubblicazione di un'intervista apparsa sulla Rivista on line "diritto 24" de il Sole 24 Ore di cui si riporta di seguito il link (omissis)

Il Consiglio dispone l'apertura di una pratica di Disciplina, delegando all'istruttoria il Consigliere Santini.

- Il Consigliere Santini, ai fini dell'organizzazione della biblioteca giuridica in fase di attivazione presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, chiede di pubblicare tramite il sito web del Consiglio dell'Ordine un invito, ai colleghi e ai praticanti interessati, a collaborare alla catalogazione dei volumi onde rendere possibile, in tempi brevi, l'inaugurazione della suddetta biblioteca.

Il Consiglio delibera di inserire sul sito istituzionale un annuncio per la ricerca di praticanti avvocati disponibili a collaborare per la catalogazione digitale dei volumi per la biblioteca presso il Tribunale dei Minori.

- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato il convegno dal titolo "Protezione della vita privata familiare profili penalistici" previsto per lunedì 10 luglio 2013 dalle ore 12.00 alle ore 16.00 presso l'Aula Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma (parteciperanno in qualità di relatori il

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Dott. Francesco Crisafulli, Giudice presso il Tribunale di Roma, e la Dott.ssa Caterina Chinnici - Presidente Capo Dipartimento per la giustizia minorile - Ministero della Giustizia).

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Bolognesi comunica che il prossimo 6 luglio, alle ore 12.30, termineranno le lezioni del Corso della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando", prima della pausa estiva, con la correzione dei pareri elaborati dai partecipanti.

Il Consigliere Bolognesi propone, nell'occasione, di offrire un aperitivo, nello spazio antistante l'Aula Avvocati per i Discenti, per i Docenti e per i Consiglieri dell'Ordine.

Invita, pertanto, i Colleghi Consiglieri a presenziare al saluto e al ringraziamento dei Docenti che si stanno impegnando per la Scuola "Vittorio Emanuele Orlando".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Mazzoni comunica che il 15 luglio 2013, dalle ore 14.30 alle 16.30, nell'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, ha organizzato un convegno dal titolo "L'interpretazione della domanda giudiziale – I poteri del Giudice, il principio dispositivo ed il rischio dell'ultrapetizione". L'introduzione sarà a cura del Consigliere Mazzoni; saranno relatori: il Prof. Avv. Giorgio Costantino, il Dott. Vincenzo Vitalone e l'Avv. Giorgio Lombardi.

Il Consiglio approva.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del 30 maggio 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata alla controinteressata la quale non ha fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di consentire l'accesso agli atti come richiesto.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv.ti (omissis) e (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Consigliere Galletti rappresenta che, in relazione al parere di congruità n. (omissis) deliberato nell'adunanza del 23 maggio 2013 in favore degli Avvocati (omissis) e (omissis), per mero errore materiale è stato indicato un importo di euro 20.033,95, anzichè quello corretto di euro 23.033,95.

Il Consiglio prende atto e rettifica il parere reso nel senso che l'importo liquidato possa determinarsi in complessivi euro 23.033,95 (ventitremilatrentatre/95). La delibera è immediatamente esecutiva.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n.3 pareri su note di onorari:

(omissis)